

## Nota per audizione

### PREVENZIONE DELLA CRISI

#### 1) *Corso per imprenditori*

- per imparare il controllo di gestione in funzione della responsabilità prevista dall'art 2086 II comma cc e per garantire la continuità aziendale;
- presso istituti di formazione ITS, specificamente indirizzati per i Servizi alle Imprese, riconosciuti dal MIUR, che possano rilasciare attestati riconosciuti;
- corsi finanziati dalle Regioni.

#### 2) *Autocertificazione dello stato di salute dell'impresa*

- per i nuovi finanziamenti con garanzia statale si prevede una dichiarazione sostitutiva dell'inesistenza degli indicatori di crisi ante pandemia (proposta di conversione dell'art. 1 bis DL rilancio);
- iscrizione dell'autocertificazione del registro delle imprese con attestazione del collegio sindacale o di un professionista indipendente a tutela della Continuità aziendale;
- l'esecutività dei decreti ingiuntivi non potrà essere concessa per le imprese che hanno depositato l'attestazione.

### GESTIONE DELLA CRISI

#### 1) *Previsioni relative ai professionisti*

- difesa tecnica necessaria (sovraindebitamento e OCRI);
- previsione delle Tariffe dei compensi OCC che dovranno essere "calmierate" con particolare riguardo alla liquidazione a zero;
- prededuzione dei compensi dell'OCC;
- prededuzione degli onorari dei professionisti non vincolata all'omologa del concordato;
- nuova parametrizzazione dei compensi previsti in capo ai sindaci o revisori in funzione della maggiore responsabilità;
- altra tematica cara alla nostra categoria è poi quella legata alla circostanza che noi come professionisti siamo obbligati per legge a stipulare delle onerose polizze assicurative a copertura e ristoro di terzi per eventuali errori o mancati controlli nel caso di situazioni di insolvenza di imprese che sfociano poi in fallimenti, a fronte di ciò nulla è invece in tal senso garantito ai terzi dagli amministratori delle società. Nella maggior parte delle procedure concorsuali i curatori attivano delle azioni di responsabilità a scopo risarcitorio nei confronti di quei soggetti che possono garantire coperture attraverso l'escussione di polizze assicurative.
- obbligo per gli amministratori delle società e per gli imprenditori delle ditte individuali se fallibili, di stipulare delle idonee polizze assicurative per garantire i terzi per danni arrecati nello svolgimento del loro ufficio;
- limitazione delle responsabilità penali che ricadono in capo ai sindaci/revisori in caso in cui a seguito di procedura concorsuale venga ad essere attivata un'azione penale per reati connessi alla gestione aziendale perché chi in realtà trae benefici dalla eventuale malagestio è esclusivamente chi ha gestito ed operato.

**2) *Prevedibilità dei finanziamenti alle imprese in crisi (da prevedere con norma specifica)***

**3) *Insolvenza e crisi del gruppo di imprese***

- a) va prevista la possibilità di presentare un unico concordato ovvero un unico accordo di ristrutturazione indipendentemente dalla dimostrazione della maggiore convenienza economica delle procedure;
- b) va modificata la competenza territoriale eliminando la competenza individuata in base alla circoscrizione in cui si trova la società capogruppo e prevedendo solo il criterio di competenza sulla base della sede dell'impresa con la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.